

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 959

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PINTUS, AMADEI GIUSEPPE, SANTI, PALMIOTTI, STORCHI,
ZANIBELLI*Presentata il 31 gennaio 1969*Norme per la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza
dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, nel sancire le modalità di riscatto del servizio prestato dai collocatori comunali prima dell'inquadramento nei ruoli organici, non precisa la destinazione degli interessi risultanti dagli investimenti previsti dall'articolo 7 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, limitandosi a fissare da un lato la devoluzione al tesoro dello Stato della quota di contributi accantonata presso il fondo e corrispondente alla aliquota versata dallo Stato per i conti A, e dall'altro, la restituzione agli interessati della aliquota di contributi per il conto B a carico del personale.

Il legislatore ha evidentemente accolto le vive sollecitazioni, variamente espresse dagli interessati, tendenti a conseguire la modifica dell'articolo 10 della citata legge 6 febbraio 1951, n. 127, per effetto del quale la devoluzione avrebbe comportato non solo il versamento dei « contributi », ma delle somme complessive accantonate, comprendenti anche i rispettivi interessi.

Poiché d'altra parte la citata disciplina devolutiva è limitata al personale che, avvalendosi della possibilità contemplata nella legge, abbia chiesto ed ottenuto il riscatto dei servizi prestati, mentre nulla dice per il trattamento relativo al rimanente personale inquadrato nel

ruolo organico di nuova istituzione, sembra indispensabile promuovere il presente provvedimento che, integrando la norma sancita nel citato articolo 15 della legge 1336, assicuri parità di trattamento a tutto il personale inquadrato in ruolo, all'atto del riconoscimento delle anzianità per quelli che, entro il termine prestabilito, abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo, ed, a domanda, a tutti gli altri, salvo la necessità di contemperare la liquidazione con il graduale ricupero delle somme investite per effetto dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1951, n. 127.

Circa la destinazione degli interessi e delle somme provenienti dall'aliquota del 4,50 per cento computata sui prestiti, per espressa volontà degli interessati, o comunque acquisiti quali sopravvenienze della gestione speciale collocatori comunali, viene prevista la devoluzione all'ENPAS per il riscatto del servizio precedente all'inquadramento in ruolo, a norma della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, analogamente a quanto già fissato per il personale degli uffici del lavoro già iscritti allo stesso fondo di previdenza.

Dette somme godono degli stessi benefici fiscali previsti per i redditi derivanti dall'attività di assistenza creditizia svolta dall'ENPAS

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è sostituito dai seguenti:

« Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto ai fini di pensione del servizio reso a contratto, su conforme domanda presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi dello ultimo comma del precedente articolo 10, il fondo di previdenza deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

I contributi di cui trattasi devono altresì essere restituiti dal fondo al rimanente personale che non abbia chiesto o non ottenga il riscatto, subordinatamente alla presentazione di domanda certificante la rinuncia alla richiesta del riscatto o al mancato conseguimento di esso.

Le somme computate a titolo di interessi per effetto degli investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della Gestione speciale collocatori comunali, unitamente a quelle derivanti dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al personale, oltre all'aliquota destinata alle spese di amministrazione, vengono destinate, nei limiti delle disponibilità in conformità alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, al riscatto del servizio prestato nella posizione di contrattisti di cui alla legge del 16 maggio 1956, n. 562, ai fini della buonuscita, secondo le modalità che saranno concordate con apposita convenzione, fra l'amministrazione del fondo e l'ENPAS, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ultimata la devoluzione all'ENPAS di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata e saranno utilizzate secondo le modalità da concordarsi fra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la categoria stessa.

Le somme di cui trattasi quali redditi del fondo mutuante nell'attività di assistenza creditizia, sono esenti da ogni imposta conformemente all'articolo 10 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e al disposto del secondo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ».